

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2025
2/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CAMPANIA SOLARE S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0738715

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1323^a riunione del 14 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 16 luglio 2024 (prot. Autorità 51792 del 16 luglio 2024), Campania Solare S.r.l. (di seguito: Campania Solare o reclamante) ha

contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la mancata conferma della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738715, con riferimento ad un lotto di impianti di produzione, costituito da 2 impianti fotovoltaici con potenza in immissione richiesta complessiva pari a 8.600 kW, da realizzarsi nel Comune di Riardo (CE);

2. con nota del 31 luglio 2024 (prot. 55525), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 12 agosto 2024 (prot. Autorità 58013 del 12 agosto 2024), e-distribuzione ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 12 novembre 2024 (prot. Autorità 79806 del 13 novembre 2024), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. in data 16 dicembre 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l’accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera x), secondo cui un lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso terreno o in terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - l’articolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
 - l’articolo 3 che disciplina le Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC);

- l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- l'articolo 7, comma 7.3, lettera b), secondo cui il preventivo per la connessione reca la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f), e di cui all'articolo 8 del medesimo TICA;
- l'articolo 8 che disciplina i principi e le modalità per la definizione della STMG;
- l'articolo 18 che disciplina le disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione;
- l'articolo 18, comma 18.5, secondo cui, qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita dal comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del medesimo TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- l'articolo 33 che disciplina la prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- l'articolo 33, comma 33.2, secondo cui la STMG indicata nel preventivo per la connessione rimane valida per:
 - 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in media tensione;
 - 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione;al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete
- l'articolo 33, comma 33.3, secondo cui nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo per la connessione assume un valore indicativo;
- l'articolo 33, comma 33.6, secondo cui nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della

STMG oggetto di autorizzazione. Il gestore di rete dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG sia ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la medesima tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo TICA, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della medesima comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo per la connessione vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;

- l'articolo 33, comma 33.7, secondo cui, qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di rete verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG è confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo per la connessione decade e il corrispettivo per la connessione già versato è restituito maggiorato degli interessi legali maturati;
- l'articolo 40, comma 40.8, secondo cui la capacità di trasporto che si rende disponibile nelle reti elettriche è riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le *open season*, di quanto previsto dal comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto dal comma 40.10:

- a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6 del medesimo TICA, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- b) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d), del medesimo TICA;
- c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;
- d) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;
- e) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione sono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico o del richiedente o del responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

QUADRO FATTUALE:

7. In data 30 luglio 2021, e-distribuzione ha emesso un preventivo di connessione nei confronti di Econtaminazioni Group S.r.l., in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0738715;
8. in data 30 settembre 2021, Econtaminazioni Group S.r.l. ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
9. in data 1 ottobre 2021, la suddetta pratica di connessione è stata volturata in favore di Campania Solare;
10. in data 3 febbraio 2022, il reclamante ha inviato al gestore il progetto definitivo delle opere di rete per la connessione;
11. in data 20 aprile 2022, e-distribuzione ha trasmesso a Campania Solare una comunicazione di rigetto del suddetto progetto definitivo;
12. in pari data, il reclamante ha provveduto ad ottemperare agli adempimenti richiesti dal gestore, inviando nuovamente la documentazione relativa al citato progetto definitivo;

13. in data 21 aprile 2022, e-distribuzione ha comunicato a Campania Solare la validazione del progetto definitivo delle opere di connessione alla rete elettrica del lotto di impianti *de quo*;
14. in data 4 maggio 2022, il gestore ha comunicato al reclamante l'aggiornamento della data di prenotazione temporanea della capacità di rete, posticipandola al 10 gennaio 2023;
15. in data 29 settembre 2022, e-distribuzione ha inviato a Campania Solare la lettera di preavviso di scadenza della prenotazione temporanea della capacità di rete evidenziando che, a partire dal 10 gennaio 2023, la STMG sarebbe divenuta indicativa;
16. in data 15 novembre 2023, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete corredata della relativa documentazione;
17. in data 12 gennaio 2024, e-distribuzione ha ricevuto la richiesta, da parte di Campania Solare, di verifica della validità della STMG ai sensi dell'articolo 33 del TICA comunicando, tra l'altro, che *“il procedimento di PAS relativo all’Impianto fotovoltaico e alle opere connesse si è concluso e risulta allo stato rilasciato il provvedimento autorizzativo con determinazione Dirigenziale n. 11 del 01.06.2023 del Comune di Riardo”*;
18. in data 1 febbraio 2024, il gestore ha comunicato al reclamante il rigetto della citata dichiarazione di fine iter autorizzativo;
19. in data 5 febbraio 2024, e-distribuzione ha inviato a Campania Solare la comunicazione di esito negativo della verifica di validità della STMG, informando contestualmente il reclamante che, entro i tempi previsti dall'articolo 33 del TICA, sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la connessione in relazione al lotto di impianti di produzione in questione;
20. in data 11 aprile 2024, il gestore ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione specificando che l'accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta avrebbe comportato la prenotazione definitiva della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione richiesta, con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 33 del TICA;
21. in data 10 maggio 2024, Campania Solare ha inviato a e-distribuzione la lettera di accettazione del nuovo preventivo di connessione;
22. in data 30 maggio 2024, il reclamante ha sporto un reclamo al gestore chiedendo il ripristino della STMG indicata nel primo preventivo pubblicato in data 30 luglio 2021;
23. in data 16 luglio 2024, non avendo avuto riscontro dal gestore al suddetto reclamo, Campania Solare ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Campania Solare chiede *“la revoca della mancata conferma del preventivo di connessione in oggetto”* in quanto *“La nuova soluzione di connessione, contrariamente a quella non confermata e già autorizzata dal Comune di Riardo,*

prevede un collegamento differente e necessità di autorizzazione di nuova SS in coordinamento con Terna Spa e 1.212 giorni lavorativi come tempistica di realizzazione dei lavori necessari alla connessione. Tale nuova soluzione costituisce un gravissimo danno per la Campania Solare srl in relazione all'investimento previsto, atteso il lunghissimo tempo previsto per la realizzazione dei lavori di connessione, la necessità di acquisire nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli già ottenuti.”;

25. *il reclamante afferma, inoltre, che “la procedura PAS, nata proprio con lo scopo di semplificare l'iter autorizzativo di impianti a fonte rinnovabile, prevede una conferenza dei servizi di tipo ASINCRONO, senza alcuna comunicazione al produttore della data di convocazione dell'ultima conferenza dei servizi. Tale procedura, prevista dall'art. 6 del d.lgs n. 28 del 2011 e dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990, non ha permesso di poter ottemperare alla richiesta di validità della soluzione tecnica come da art.33 nei modi previsti”; pertanto, “al momento della verifica della validità della connessione concessa a Campania Solare srl, E-Distribuzione aveva il diritto/dovere di valutare la posizione di “primo produttore” allacciato virtualmente alla cabina e adottare soluzioni che non ne danneggiassero irreparabilmente la posizione”;*
26. *Campania Solare evidenzia, altresì, che “Il Regolamento Tica non obbliga in alcun modo il concessionario a non confermare tutte le soluzioni di connessione virtuali in scadenza”, pertanto “E-Distribuzione avrebbe potuto, e potrebbe tutt'ora, confermare le soluzioni di connessione allacciate alla Cabina “Marzanello”, una volta scaduta la validità delle stesse, fino alla effettiva e definitiva saturazione della stessa cabina”.*
27. *infine, il reclamante sottolinea che “l'interpretazione del Regolamento Tica seguita da E-Distribuzione comporta inevitabilmente la mancata realizzazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile, opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi delle norme di legge, e indispensabili a garantire l'indipendenza energetica dell'Italia e la lotta al cambiamento climatico”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

28. *e-distribuzione afferma che “Come correttamente ipotizzato dal produttore nella propria memoria, la mancata conferma della STMG in questione è dovuta al fatto che a partire dal 11/01/2023, data in cui la STMG è divenuta indicativa e non più vincolante per il gestore di rete, in accordo all'articolo 40.8 del TICA, la scrivente società ha proceduto alla riassegnazione della quota potenza temporaneamente prenotata in sede di accettazione del preventivo di connessione, al fine di garantire la parità di trattamento delle richieste di connessione alla rete pervenute nelle more da altri soggetti produttori”;*
29. *conseguentemente, “In data 05/02/2024, ED ha inviato al reclamante la comunicazione di esito negativo della verifica di validità della STMG, informando contestualmente il richiedente che sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la connessione dell'impianto di produzione ai sensi dell'Art. 33 del TICA” e “In data*

11/04/2024 ED ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione (Prot. ED-11-04-2024-P6309944 - [...]) specificando che l'accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta comporterà la prenotazione definitiva della capacità di rete, relativamente alla potenza di immissione richiesta, con le modalità e tempistiche previste dall'art.33 del TICA";

30. e-distribuzione sottolinea, inoltre, che il produttore era stato ampiamente informato in merito alle tempistiche relative alla prenotazione temporanea della capacità di rete, *in primis*, mediante il citato preventivo di connessione e, successivamente, sia con la nota del 5 maggio 2022, in cui il gestore comunicava l'aggiornamento della data di scadenza della suddetta prenotazione temporanea della capacità di rete, posticipandola al 10 gennaio 2023, sia con la comunicazione del 29 settembre 2022 con cui e-distribuzione inviava a Campania Solare la lettera di preavviso di scadenza della STMG;
31. il gestore, pertanto, rivendica la *“la legittimità della condotta assunta”* in quanto, *“non essendo ancora concluso l'iter autorizzativo in carico al produttore afferente all'impianto di rete, per il caso di specie sono state applicate le disposizioni sancite dagli Artt. 33.5 e 33.6 del TICA”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

32. L'oggetto della presente decisione consiste nello stabilire se e-distribuzione, con riferimento alla pratica di connessione T0738715, abbia applicato correttamente o meno l'articolo 33 del TICA in materia di prenotazione della capacità di rete; in particolare occorre valutare se sia legittima la mancata conferma della STMG, indicata nel suddetto preventivo di connessione, resa indicativa e quindi non più vincolante per il gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 33.3 del TICA, a seguito della scadenza della tempistica di cui all'articolo 33, comma 33.2 del TICA per il completamento dell'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
33. preliminarmente si evidenzia che, ai sensi del citato articolo 33, comma 33.2 del TICA, la STMG indicata nel preventivo per la connessione pubblicato in data 30 luglio 2021, essendo una connessione in alta tensione, rimaneva valida per 270 giorni lavorativi decorrenti dal 30 settembre 2021, data di accettazione del preventivo di connessione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Inoltre, il periodo di validità della STMG comportava la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete. Tali informazioni, non contestate dal reclamante, erano, altresì, riportate al punto 12 del citato preventivo di connessione accluso al reclamo presentato innanzi all'Autorità (allegato 1);
34. pertanto, Campania Solare, in qualità di operatore professionale del settore elettrico, - in coerenza con il canone di diligenza professionale normativamente esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) - era tenuta a conoscere e a ben ponderare quanto disposto dal TICA in materia di iter di connessione di impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con particolare riferimento agli effetti

delle sopradescritte previsioni regolatorie dettate dall'articolo 33 del TICA, riguardanti la disciplina della prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

35. inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria, emerge che e-distribuzione:

- si è adoperata per ricordare al reclamante le richiamate previsioni del TICA in materia di prenotazione della capacità di rete. In particolare:

i. in data 4 maggio 2022, e-distribuzione ha comunicato a Campania Solare *“l'aggiornamento della data di prenotazione temporanea della capacità di rete sino al 10/01/2023, relativamente alla potenza di immissione riportata nel preventivo stesso. Pertanto, qualora entro la suddetta data non ci verrà comunicato l'ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione o, nel caso sia necessaria la valutazione di impatto ambientale (cd.VIA), l'ottenimento di tale valutazione, la soluzione tecnica riportata nel preventivo assumerà, come stabilito dall'art. 33 del TICA, valore indicativo e quindi non sarà più vincolante per la nostra società. Di conseguenza a partire dal 11/01/2023, nel caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, secondo le indicazioni del TICA, alla riassegnazione della potenza, potrà verificarsi la necessità di attribuire ad un altro impianto di produzione la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo a Voi inviato.”*;

ii. in data 29 settembre 2022, il gestore ha rammentato al reclamante che *“secondo quanto stabilito dall'art. 33 dell'allegato A della deliberazione n. 99/08 (cd. TICA), come modificato dalla deliberazione n. 328/2012, l'accettazione del preventivo indicato in oggetto ha comportato la prenotazione temporanea della capacità di rete sino al 10/01/2023, relativamente alla potenza di immissione riportata nel preventivo stesso. Pertanto, qualora entro la suddetta data non ci verrà comunicato l'ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione o, nel caso sia necessaria la valutazione di impatto ambientale (cd. VIA), l'ottenimento di tale valutazione, la soluzione tecnica riportata nel preventivo assumerà, come stabilito dall'art. 33 del TICA, valore indicativo e quindi non sarà più vincolante per la nostra società. Di conseguenza a partire dal 11/01/2023, nel caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, secondo le indicazioni del TICA, alla riassegnazione della potenza, potrà verificarsi la necessità di attribuire ad un altro impianto di produzione la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo a Lei inviato.”*;

- ha applicato quanto previsto dall'articolo 33, comma 33.6 del TICA:

i. comunicando a Campania Solare, in data 5 febbraio 2024, l'esito negativo della verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo, in risposta alla richiesta formulata dal reclamante, in data 12 gennaio 2024, ai sensi del

- medesimo articolo 33, comma 33.6 del TICA; contestualmente il reclamante veniva informato che sarebbe stato elaborato un nuovo preventivo per la connessione del lotto di impianti di produzione *de quo* ai sensi dell'articolo 33 del TICA;
- ii. pubblicando, in data 11 aprile 2024, il nuovo preventivo di connessione con la specifica che l'accettazione della soluzione tecnica in esso contenuta avrebbe comportato la prenotazione definitiva della capacità di rete, relativamente alla potenza di immissione richiesta, con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 33 del TICA;
36. in conclusione, risulta accertato che il gestore ha rispettato quanto previsto dall'articolo 33 del TICA in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738715;
37. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato;
38. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Campania Solare S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738715;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini